

No a incentivi per il bene 4.0 in comodato

DS6901
Escluso il credito d'imposta 4.0 per l'acquisto, obbligatorio, di un bene già utilizzato a titolo di comodato gratuito, per mancanza del requisito della "novità" richiesto dalla disciplina agevolativa. Nella risposta all'interpello n. 221 del 12 novembre, l'agenzia delle entrate ha chiarito che, nonostante in passato (interpello n. 63/2022) fosse stato considerato "nuovo" un bene acquistato dopo un periodo di comodato gratuito, le circostanze specifiche del caso esaminato risultano significativamente diverse. Il bene non può essere considerato "nuovo" sia perché il periodo di detenzione (ed utilizzo) del bene in comodato non può essere equiparato ad un periodo di prova sia perché il contratto prevede l'obbligo (e non l'opzione) di acquisto entro una certa data.

L'agenzia delle entrate ritiene, in sostanza, che le conclusioni a cui è pervenuta nella risposta n. 63/2022 non possono ergersi ad un principio generale valido in ogni ipotesi di "comodato con successivo acquisto". Si rafforza, in altri termini, il concetto che - in generale negli interpelli e in particolare quando si parla di agevolazioni - ogni fattispecie presenta caratteristiche proprie, desumibili da elementi fattuali e/o contrattuali, che possono comportare una differente soluzione interpretativa rispetto a fattispecie che appaiono analoghe.

È indubbio però come la citata risposta n. 63/2022 avesse indotto qualcuno ad ipotizzare una apertura dell'agenzia rispetto a situazioni che sembravano non rientrare nell'ambito dell'agevolazione. Per circoscrivere le conclusioni della risposta n. 63, l'agenzia oggi si ritrova a riaffrontare l'argomento, dopo aver già tentato di ridimensionarlo in un'altra precedente risposta (si veda l'interpello n. 109/2024 relativamente al caso del noleggio con successivo acquisto).

La fattispecie. La società istante (Alfa) costituita nel 2019 ha iniziato in ritardo, causa Covid-19, la propria attività (2022). Nel 2020, Delta, società finanziaria del gruppo, ha acquistato per conto dell'istante le diverse componenti necessarie per realizzare un macchinario (linea di trafilatura della gomma). Nel 2021, Delta ha concesso in comoda-

to gratuito dette componenti all'Istante, a cui sono state consegnate (direttamente dal produttore/venditore) per l'installazione (e successivo collaudo), avvenuta nel 2022. Nel 2023, dopo aver effettuato gli investimenti sui sistemi informativi aziendali necessari per l'interconnessione delle bene, Alfa acquista il bene da Delta.

Il quesito. Sottolineando che il macchinario è stato installato, collaudato e messo in funzione per la prima volta presso il proprio stabilimento, l'istante chiede se è possibile ritenere integrato il requisito della "novità" dell'investimento, così da fruire del credito d'imposta Transizione 4.0. Ad una risposta positiva si ritiene si possa giungere sulla base della risposta n. 63/2022. Non si applicano, invece, secondo l'istante, i chiarimenti forniti con riguardo al noleggio mentre, al più, la fattispecie può essere assimilata alla locazione finanziaria.

Il parere dell'agenzia delle entrate. L'istante non può fruire dell'agevolazione in quanto il bene non può essere considerato "nuovo" e, quindi, non si rende applicabile l'interpretazione di cui alla più volte citata risposta n. 63. Ciò in quanto, nel caso di specie, il contratto di comodato: (i) si è protratto per più di due anni e risulta stipulato per una specifica finalità (consentire all'istante di svolgere la propria attività), con la conseguenza che il (lungo) periodo di detenzione del bene, ante-acquisto, non può essere equiparato ad un periodo di prova; (ii) non prevede una opzione di acquisto del bene (come nella fattispecie esaminata con la risposta n. 63) ma un vero e proprio obbligo entro una certa data (31/12/2023).

Francesco Leone

— © Riproduzione riservata — ■

